



COMUNE DI MARLIANA
PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.03.2004

Variato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2008

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23.10.2013

S o m m a r i o :

- ⇒ Finalità del Regolamento
- ⇒ Oggetto del canone
- ⇒ Occupazioni permanenti e temporanee – criteri di distinzioni atto delle concessioni / autorizzazioni
- ⇒ Occupazioni abusive
- ⇒ Occupazioni d'urgenza
- ⇒ Domanda di occupazione
- ⇒ Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione
- ⇒ Obblighi del concessionario
- ⇒ Decadenza ed estinzione della concessione / autorizzazione
- ⇒ Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione
- ⇒ Rinnovo della concessione/autorizzazione
- ⇒ Subentro della concessione/autorizzazione
- ⇒ Commercio su aree pubbliche
- ⇒ Classificazione delle strade
- ⇒ Tariffe
- ⇒ Durata delle occupazioni
- ⇒ Modalità di applicazione del canone
- ⇒ Canone per l'occupazione per l'erogazione di pubblici servizi
- ⇒ Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- ⇒ Soggetto passivo
- ⇒ Agevolazioni
- ⇒ Esenzioni
- ⇒ Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- ⇒ Versamento del canone per le occupazioni temporanee.
- ⇒ Accertamenti
- ⇒ Riscossione coattiva
- ⇒ Rimborsi
- ⇒ Funzionario responsabile
- ⇒ Disposizioni finali e transitorie
- ⇒ Entrata in vigore

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

Art. 2

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni di spazi soprastanti il suolo medesimo, con esclusione dei balconi, tende solari poste a copertura dei medesimi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
3. Il canone si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili. Non si applica alle occupazioni realizzate su "strade private senza uscita" in quanto su tali strade non può sorgere la servitù di uso pubblico non essendo le medesime suscettibili di essere utilizzate indifferentemente dalla collettività.
4. Sono inoltre soggette al canone, le occupazioni realizzate su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro.
5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 3

Occupazioni permanenti e temporanee – criteri di distinzioni atto delle concessioni / autorizzazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 2, anche se temporanea, e' assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio Tributi, al termine dell'iter procedurale previsto dall'art.6.
Non è richiesta la concessione per le occupazioni di pronto intervento che non modifichino la circolazione e per quelle di seguito indicate:
 - occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;

- commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a sessanta minuti e distanza tra un sito e l'altro di almeno cinquecento metri;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a sei ore con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi;
- occupazioni per operazioni di trasloco non superiori alle sei ore;
- occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche da parte di esercizi commerciali, ivi compresi bar-ristoranti-trattorie-pizzerie e simili nel periodo 01.06. – 30.09 di ogni anno, previa comunicazione scritta all'Ufficio Tributi del Comune. Le occupazioni devono avvenire con mezzi ed attrezzature facilmente rimovibili, posizionate in modo da non ledere i diritti di terzi su aree private e di interesse pubblico. Le occupazioni devono terminare a fine giornata lavorativa.
- occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a quattro ore.

Art. 4

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione ;
 - b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto il termine di quarantotto ore per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone previsto per le analoghe tipologie regolarmente autorizzate maggiorato del cinquanta per cento; sulla somma così determinata si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 150%. Se la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nei centri storici la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone.

Art. 5

Occupazioni d'urgenza

Per fare fronte a situazioni di emergenza o di pericolo, l'occupazione temporanea può essere effettuata dall'interessato prima di avere ottenuto il formale provvedimento di concessione o autorizzazione.

In tale caso, oltre alla domanda in sanatoria da presentare entro cinque giorni dall'occupazione d'urgenza, secondo le disposizioni dell'art. 7, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta al Comune via fax o con telegramma o al comando Polizia Municipale.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

L'abuso è sanzionato ai sensi di legge.

Art. 6

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare al Comune, tramite l'ufficio protocollo, la domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione. Tale domanda, eventualmente integrata con documentazione e notizie che l'ufficio competente richiederà, vale anche per il rilascio delle altre eventuali autorizzazioni/concessioni inerenti alla realizzazione dell'occupazione.
2. La predetta domanda deve essere redatta in carta legale, in conformità allo stampato predisposto dal Comune e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi.
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta.
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - h) Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa va corredata con apposita planimetria.

Art. 7

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. Le domande di occupazione vengono acquisite dall'Ufficio Protocollo ed assegnate all'Ufficio Tributi per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 6, il responsabile formula all'interessato, entro i sottoindicati termini decorrenti dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
 - entro dieci giorni per le occupazioni temporanee
 - entro quindici giorni per le occupazioni permanenti
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata per le occupazioni permanenti, quindici giorni per quelle temporanee. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente al Comando di Polizia Municipale per il nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento nei sottoindicati termini a decorrere dalla data della relativa richiesta:
 - entro cinque giorni per le occupazioni temporanee
 - entro dieci giorni per le occupazioni permanenti
6. Il termine per la conclusione del procedimento è quello sottoindicato decorrente dalla data di presentazione della domanda:
 - trenta giorni per le occupazioni permanenti
 - quindici giorni per le occupazioni temporaneeIl termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato o ad altra Pubblica Amministrazione nei termini di cui al comma 3, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
7. Per le occupazioni temporanee, la concessione può essere rilasciata anche in forma estremamente semplificata, tramite apposizione con timbro sulla domanda di concessione, redatta nei modi di cui all'art. 6, della dicitura "concessa", corredata dalla data, dal numero di registro e dalla firma del titolare dell'ufficio competente al rilascio.
8. Il provvedimento amministrativo nonché la corresponsione del canone devono precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante, salvo per i casi previsti dall'art. 5.
9. L'atto di concessione deve contenere:
 - Gli elementi identificati della concessione
 - Le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - La durata della concessione
 - L'obbligo di corrispondere il canone di concessione e la relativa misura
 - L'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.7 del presente regolamento.

Art. 8

Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione/autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione/autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;

- b) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- c) ripristinare il suolo oggetto della concessione/autorizzazione a proprie spese, qualora dall'occupazione derivino danni al medesimo;
osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione/autorizzazione;
- d) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste;
- f) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

Art. 9

Decadenza ed estinzione della concessione / autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione / autorizzazione:
 - Il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposito invito di pagamento;
 - L'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - La violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Il canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non verrà restituito.

Art. 10

Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

- 1) L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
- 2) La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto in anticipo, senza alcuna corresponsione d'interessi o quant'altro.
- 3) Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto; per le occupazioni permanenti deve essere comunque corrisposto il canone relativo all'annualità in cui viene comunicata la rinuncia.

Art. 11

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 12

Subentro della concessione/autorizzazione

- Il provvedimento di concessione / autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
- Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione / autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 6. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
- Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione / autorizzazione rilasciata

Art. 13

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.
3. In caso di variazione di titolarità nel corso dell'anno, il subentrante è obbligato ad attivare entro 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, come previsto dall'art.10 del presente regolamento.

Art. 14

Classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, come dall'allegato " A ".

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a.

Art. 15

Tariffe

1. La tariffa base generale è di € 17.56 il mq per l'occupazione permanente e di € 1.55 per l'occupazione temporanea.
2. la tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando alla tariffa base i coefficienti di ciascuno dei due parametri, fra quelli indicati nella tabella B.
3. per le occupazioni temporanee, il canone è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore a 30 giorni anche non continuativi.

Art.16
Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, non soggetto ad alcun frazionamento;
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, nella misura tariffaria prevista per le singole tipologie nell'allegato "B", rapportato alla superficie occupata ed alle giornate per cui si protrae l'occupazione.

Art. 17
Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone e' quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
3. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiore a mezzo quadrato o lineare.
4. Le tariffe del canone per tutti i tipi di occupazione sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Per le occupazioni per le quali è già prevista l'applicazione di altro canone, discendente da altre disposizioni, non si applica il presente Regolamento.
6. Il presente regolamento non si applica, inoltre, nel caso in cui l'Ente ritenga opportuno assegnare determinate aree a trattativa privata o con gara pubblica.

Art. 18
Canone per l'occupazione per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lettera *f*) del II° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31/12/1999 con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici esercizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per **€ 0,77** (£. 1.500), con un minimo di **€ 516,46** (£. 1.000.000).
 2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 31 dicembre 1999 per l'esercizio di attività strumentali allo stesso pubblico esercizio.
- 2bis. Per le occupazioni realizzate per lo svolgimento di attività turistico ricettive o ricreative realizzate con tavoli e sedie, la tariffa base di cui al comma 1. del presente articolo è ridotta del 50% nel caso di somministrazione di cibi e bevande e dell'80% nel caso in cui sia destinata solamente allo svolgimento di attività ricreative. A tale agevolazione si cumulano tutte le altre eventualmente spettanti al soggetto richiedente.

Art. 19
Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

❖ **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Passi carrabili – Definizione.

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da apposti intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica

del piano stradale aventi la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie viene determinata moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura di dieci metri quadrati, soggetta al pagamento del canone, in corrispondenza della quale i medesimi intendano apporre il cartello di divieto di sosta.

Nel caso che l'utilizzabilità del passo carrabile (intesa come possibilità di manovra per accedervi ed uscire con i veicoli) venga gravemente limitata dalla sosta dei veicoli nell'area pubblica frontale al varco, il titolare del passo carrabile può richiedere la concessione del suolo pubblico di tale area per una superficie massima totale di metri quadrati 10. In tale caso al titolare verrà rilasciata una concessione di durata massima ventinovenne e comunque non superiore alla durata massima dell'autorizzazione del passo carrabile che darà il diritto all'apposizione del cartello di divieto di fermata del Codice della Strada a cura e spese del titolare della concessione medesima.

Il canone per le predette fattispecie sarà determinato con la tariffa prevista per i passi carrabili.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2. Occupazione con impianti per la distribuzione dei carburanti:

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni realizzate con le singole colonnine ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altri strutture ed impianti di servizio.

❖ **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo.

- E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.
- Possono essere stipulate con enti e società convenzioni speciali disciplinanti le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con tubazioni di acqua potabile, linee elettriche, telefoniche, etc.

Art. 20

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone e' indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art 1292 del Codice Civile.

Art. 21 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone :
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammesso dallo Stato;
 - b) le occupazioni realizzate a qualsiasi titolo da Enti Religiosi relativi agli immobili di proprietà;
 - c) le occupazioni relative agli immobili storici di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii.;
 - d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alle medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - g) le occupazioni, permanenti e temporanee, con fioriere o piante ornamentali, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili.
 - h) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli, con griglie ed intercapedini, con dissuasori stradali e con qualsiasi tipo di insegna;
 - i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale;
 - j) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - k) le occupazioni del sottosuolo stradale per fosse biologiche, allacciamenti e condutture fognarie e di acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - l) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
 - m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - o) le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende fisse o retrattili.
2. Per quanto concerne le occupazioni per manifestazioni realizzate con patrocinio del Comune previamente assunto, su istruttoria del responsabile del servizio interessato, con apposita decisione della Giunta Comunale, l'eventuale esenzione è concessa dalla Giunta stessa, in base a valutazioni operate di volta in volta.

Art. 22

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, per l'intero anno, come indicato all'art.16 - comma 1, fatta eccezione per le occupazioni con inizio nel 2° semestre dell'anno, per le quali il canone è dovuto in misura pari al 50%.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione e la sua validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune, con **arrotondamento al centesimo** facendo riferimento al terzo decimale, se questo è inferiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5 l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate semestrali anticipate, scadenti il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, qualora l'importo del canone annuo sia superiore **€ 516,46** (lire 1.000.000) previa presentazione di apposita istanza all'ufficio competente.

Art. 24

Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 23, comma 4.
2. In deroga al comma precedente, qualora l'ammontare del canone sia superiore a **€ 516,46** (lire 1.000.000), il versamento può avvenire, su richiesta dell'interessato, in due rate di pari importo alle seguenti scadenze:
 - a) per le occupazioni ricorrenti del commercio in forma itinerante, al 31 marzo ed al 30 settembre di ogni anno;
 - b) per tutte le altre occupazioni, all'atto del rilascio della concessione ed entro il termine di scadenza dell'occupazione.
3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento del canone può essere fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile di cui all'art. 23 del presente Regolamento;
4. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso sia inferiore a **€ 2,582** (lire cinquemila).

Art. 25

Accertamenti

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione / autorizzazione, in caso di parziale od omesso versamento, provvede alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento. Non si procede al recupero di importi, comprensivi di sanzioni ed interessi, inferiori a **€ 10,33** (lire ventimila).
2. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'obbligazione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, l'amministrazione può invitare i concessionari o occupanti abusivi, indicandone i motivi, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai concessionari o occupanti abusivi questionari relativi a stati o notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli concessionari o occupanti abusivi agli uffici pubblici competenti.

Art. 26

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta dal Comune o affidata agli altri soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b, del D.lgs. 446/97.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente (e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1).

Art. 27

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda. Su tale somma al concessionario spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza;
3. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, è inferiore a **€ 10,33** (lire ventimila).

Art. 28

Funzionario responsabile

Il Funzionario responsabile all'applicazione del canone è il Funzionario responsabile del Servizio Tributi. Tale Funzionario provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del predetto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi;

E' facoltà del Funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa

- Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 29

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2000;
2. Dal 1 gennaio 2000 è abolita la tassa per l'occupazione dei spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni;
3. Gli importi espressi in lire nel presente Regolamento sono da considerarsi nel corrispondente controvalore in Euro dalla data della sua entrata in vigore, anche come fase transitoria.

Art. 30

Entrata in vigore

- ◆ Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.
